

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

LEGGE REGIONALE:

"COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVO DELLA PUGLIA".

RELATORE: Cons. DI GIOIA

*Consiglio Regionale
della Puglia*

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

• Decisione n. 23 del 16.6.86

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 16.6.86 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 26.5.1986: d.d.l. "Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Puglia".
2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Di Gioia, Massafra, Occhiofino, Augelli, Cavallo, Borton
CONTRARI: Mariella, Tedesco.
di astensione:
5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

Di Gioia

**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,


la Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione, costituita pochi mesi prima del termine della scorsa legislatura, non ha potuto acquisire, a causa dei ristretti limiti di tempo disponibile, gli elementi necessari per approfondire adeguatamente i problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione; la presente legge prevede, pertanto, per colmare le lacune, la costituzione di una Commissione speciale che completi le indagini intraprese.

Compito della Commissione sarà la formulazione di suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari per rafforzare il carattere di istituto democratico della Regione Puglia attraverso una corretta disciplina del ruolo delle autonomie locali.

Compito della Commissione sarà, ancora, l'individuazione di criteri procedurali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative.

La II Commissione ha esaminato la legge, scaturita dal disegno di legge "Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Puglia", nella seduta del 16.6.86 ed ha espresso parere favorevole alla unanimità.

Si sottopone, pertanto, la presente legge alla approvazione del Consiglio.

IL RELATORE
(Luigi DI GIOIA)


**Consiglio Regionale
della Puglia**

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

ART. 1

Costituzione e composizione

1. E' costituita, a norma dell'art. 20 del Regolamento interno del Consiglio Regionale e dell'art. 34 dello Statuto della Regione Puglia, la Commissione speciale per l'approfondimento dell'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.

art. 1 (2. La Commissione, composta di 11 Consiglieri nominati dal Consiglio su designazione dei Gruppi consiliari con rispetto quantitativo della loro proporzione rappresentativa, garantendo, comunque, la presenza di, tutti i Gruppi, elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti che, insieme, compongono l'Ufficio di Presidenza.

3. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori ed il loro funzionamento.

art. 1 (4. Fanno parte di diritto della Commissione di cui alla presente legge il Presidente del Consiglio Regionale ed il Presidente della Giunta Regionale. *2*

5

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

ART. 2

Compiti

1. La Commissione provvede ad approfondire l'esame dei problemi concernenti l'ordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

- per l'adeguamento dell'ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nell'obiettivo di rafforzarne l'essenziale carattere di istituto di democrazia politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;
- per l'individuazione di criteri procedurali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;
- per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.

2. La Commissione rassegna le sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo insediamento.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)**

ART. 3

Funzionamento

1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede all'insediamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua formale costituzione.

2. Per il funzionamento la Commissione si avvale di un ufficio di segreteria composto da non più di sette unità dipendenti regionali e di una sede adeguata alle proprie esigenze. Il supporto tecnico è assicurato dal Settore Legislativo del Consiglio e dall'Ufficio Legislativo della Giunta.

3. Le spese necessarie per il funzionamento fanno carico sul bilancio del Consiglio Regionale.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Interno del Consiglio in quanto compatibili.